

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

119 / 2023 del 03/05/2023

Oggetto: CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

OGGETTO: CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

vista la seguente proposta di deliberazione n. 187/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- AREU, costituita ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 33/2009 (come modificata dalla L.R. 22/2019,) e attivata con DD.G.R. n. 2701/2019 e n. 4078/2020, è l'Ente sanitario che coordina e dirige l'emergenza e urgenza extraospedaliera in Regione Lombardia, con il compito di attuare la programmazione e il controllo in materia di emergenza urgenza extra-ospedaliera, garantendo il coordinamento intra-regionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza e assicura l'operatività del Numero Unico Emergenza (NUE) 112 per il tramite delle proprie Centrali Uniche di Risposta (CUR) nonché per il tramite delle 4 SOREU - Sale Operative Regionali Emergenza urgenza con funzione di assicurare la gestione delle chiamate di emergenza urgenza sanitaria e la gestione dei soccorsi per i rispettivi territori di competenza, il trasporto di persone, organi e tessuti per le attività di prelievo e trapianto, le attività trasfusionali, di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti, ha, tra gli altri, anche il compito di garantire il coordinamento della funzione trasporto di organi, tessuti e campioni biologici, trasferimento di équipe chirurgiche e di pazienti candidati al trapianto;
- L'Università degli Studi di Milano svolge attività didattiche e formative in plurimi ambiti tramite i suoi poliedrici corsi di laurea, specializzazione, master e dottorati di ricerca e che ha tra i propri fini primari l'elaborazione del sapere scientifico mediante il libero esercizio della ricerca al servizio della società, il quale può stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali d'interesse comune;

CONSIDERATO che con provvedimento deliberativo AREU n. 17 del 26.01.2018, è stato dato avvio alla collaborazione tra AREU e Università degli Studi di Milano tramite la sottoscrizione della Convenzione Quadro ai fini di ricerca e collaborazione per lo sviluppo di attività di cooperazione inter istituzionale di carattere scientifico-didattico, volta a creare una cooperazione culturale operativa tra il mondo formativo-accademico universitario e quello delle variegate e poliedriche attività e competenze di AREU;

VISTO che:

- è interesse di entrambi gli Enti continuare e sviluppare, con particolare riferimento all'Università – Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;

- il Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti e AREU ritengono utile stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore Emergenza-Urgenza al fine di studiare l'epidemiologia e gli esiti delle patologie tempo-dipendenti, arresto cardiaco, infarto del miocardio, stroke e trauma e di condurre studi clinici su nuove strategie di intervento da implementare nel sistema di emergenza territoriale. Dalla presente collaborazione deriveranno lavori scientifici che avranno come focus l'epidemiologia e gli esiti delle patologie tempo-dipendenti. L'Ateneo ed il Dipartimento inoltre potranno collaborare direttamente nel disegno e nella conduzione di studi clinici su nuove strategie di intervento da implementare nel sistema di emergenza territoriale, oltre che a studi multicentrici europei sull'emergenza-urgenza;

RILEVATO che le Parti, al fine di proseguire nel comune intento, hanno ritenuto di adottare lo strumento dell'accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 5 c. 6 D.Lgs. 50/2016 e art. 15 L. 241/90 per le seguenti motivazioni:

- esigenza comune di cooperazione nell'ambito della conoscenza e della ricerca;
- cooperazione sorretta esclusivamente da un interesse pubblico;
- collaborazione tra due significative e differenti Entità Pubbliche;

VISTA la comunicazione dell'Università degli Studi di Milano trasmessa ad AREU, in data 30.03.2023 prot. AREU n. 6944/2023, con la quale ha confermato l'avvenuta approvazione del testo convenzionale sopra richiamata;

RITENUTO utile e conveniente procedere alla stipula dell'accordo convenzionale avente una durata stabilita pari a n. 3 anni dalla data della sottoscrizione tra AREU e l'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo della convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e relativi allegati "A" e "B", autorizzandone la sottoscrizione tra AREU e l'Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, finalizzata alla cooperazione per realizzare e favorire, in base alle specifiche competenze delle Parti, la collaborazione scientifica nel settore Emergenza-Urgenza (allegato A);
2. di prevedere che la predetta convenzione ha durata di 3 anni dalla data della sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo, salvo istanza di una delle Parti;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione da entrambe le parti;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente

procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;

5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra la Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede amministrativa in via Alfredo Campanini 6, 20124 Milano, C.F. e P.I. n. 11513540960, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Alberto Zoli (d'ora innanzi denominata "Contraente")

e

L'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Maria Franzini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, con sede a Milano, in via Festa del Perdono 1, 20133 Milano (d'ora innanzi denominata "Dipartimento")

premess

è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;
che il Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti ha approvato la stipula della presente convenzione nella seduta del 22 marzo 2023;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

Il Dipartimento e il Contraente convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore Emergenza-Urgenza, come meglio specificato nell'allegato tecnico (allegato A - PROGETTO DI RICERCA) alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante, al fine di studiare l'epidemiologia e gli esiti delle patologie tempo-dipendenti, arresto cardiaco, infarto del miocardio, stroke e trauma e di condurre studi clinici su nuove strategie di intervento da implementare nel sistema di emergenza territoriale.

Articolo 2 – Responsabili della convenzione

Il Dipartimento indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof. Giuseppe Ristagno.
Il Contraente indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dott. Maurizio Migliari.
L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 3 – Sedi, personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Ciascuna Parte consente l'accesso del rispettivo personale coinvolto alle proprie strutture, come individuate nell'allegato B - SEDI, PERSONALE, STRUTTURE E ATTREZZATURE, parte integrante della presente convenzione, sotto la supervisione dei responsabili scientifici. Potranno partecipare anche altri ricercatori, assegnisti, dottorandi e tesisti individuati dal Dipartimento che svolgeranno le attività sotto la responsabilità scientifica del Prof. Ristagno

Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Le Parti danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun

diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Le Parti si impegnano a non utilizzare i rispettivi nomi e loghi per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti."

Articolo 5 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Articolo 6 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Gli oneri finanziari, connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università – Dipartimento e AREU in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione da entrambe le Parti.

Articolo 7 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale dipendente impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi dell'Ateneo e dello stesso personale.

Il Contraente garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o

collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi del Contraente e del personale e collaboratori dello stesso.

Articolo 8

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Contraente e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Contraente, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e avrà la durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione il Dipartimento e il Contraente redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 10 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

L'Università e il Contraente, in qualità di autonomi titolari del trattamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti da entrambe le Parti unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

L'Università e il Contraente si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della

vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Articolo 12 – *Controversie*

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Articolo 13 - *Registrazione e spese*

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

La Convenzione è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo a carico di AREU, il cui onere, pari a € 32,00, è assolto, in modo virtuale da AREU, Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI|REGISTRO UFFICIALE|4352|11-01-2021.

Art. 14 – *Norma finale*

Il presente accordo consta di due allegati che ne costituiscono parte integrante.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI
IL RETTORE
Prof. Elio Maria Franzini

PER AREU
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alberto Zoli

ALLEGATO A - PROGETTO DI RICERCA

Titolo: Trattamento pre-ospedalerio in emergenza delle patologie tempo-dipendenti: arresto cardiaco, infarto del miocardio, stroke, trauma

Obiettivi: descrivere l'epidemiologia e l'esito delle patologie tempo-dipendenti (arresto cardiaco, infarto del miocardio, stroke e trauma) soccorse in Regione Lombardia e testare nuove strategie di intervento in emergenza sul territorio.

Attività previste:

1. Raccogliere ed analizzare dati epidemiologici ed esiti a breve e lungo termine delle patologie tempo-dipendenti soccorse da AREU. I dati saranno anonimi
2. Raccogliere ed analizzare i dati relativi agli interventi/eventi del sistema di emergenza territoriale nella gestione delle patologie tempo-dipendenti
3. Disegnare e condurre studi osservazionali e di intervento, sia farmacologici che con device, sulla gestione pre-ospedaliera delle patologie tempo-dipendenti previa approvazione del Comitato Etico competente
4. Stesura di procedure operative e protocolli di intervento per la gestione pre-ospedaliera delle patologie tempo-dipendenti
5. Collaborazioni con altri sistemi di emergenza-urgenza Europei per condurre progetti di ricerca. In tali casi sono previste ove necessarie ulteriori accordi operativi/attuativi
6. Pubblicare articoli scientifici su riviste peer-review ed impattate.

Oneri e risorse finanziarie Dipartimento/Contraente:

Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento e/o del Contraente per garantire il corretto funzionamento delle attività previste.

ALLEGATO B – SEDI, PERSONALE, STRUTTURE E ATTREZZATURE

DIPARTIMENTO

Edificio: Litta

Piano: Primo

Stanza: 1001

Attrezzature: computer fisso

Impianti fissi: scrivania e sedie

Personale

nominativo: Giuseppe Ristagno

qualifica: Professore Associato

Potranno partecipare anche altri ricercatori, assegnisti, dottorandi e tesisti individuati dal Dipartimento che svolgeranno le attività sotto la responsabilità scientifica del Prof. Ristagno.

CONTRAENTE

Edificio: Centrale AREU

Piano: 6°

Stanza: SS Trapianti e Rete Patologie.

Edificio: SOREU Metropolitana, AREU

Piano: unico

Stanza: sala operativa

Attrezzature: Computer

Impianti fissi: scrivania e sedie

Personale

nominativo: Maurizio Migliari

qualifica: Direttore Dipartimento

nominativo: Anna Coppo

qualifica: Responsabile Struttura Semplice